

## **Le “Comunità di Energia Rinnovabile”: si può andare oltre.**

La Direttiva europea 2018/2001/UE dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, istituisce le cosiddette “Comunità di Energia Rinnovabile” quali soggetti giuridici i cui azionisti o membri, in particolare clienti domestici, abbiano il diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla comunità stessa, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.

La Direttiva, che dovrà essere recepita entro il 30 giugno 2021, consentirà in particolare, che un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un Condominio, possa fornire elettricità ai diversi appartamenti, cosa che oggi è vietato fare, in virtù della norma che obbliga i clienti finali ad avere un'unica connessione alla rete per ciascuna unità immobiliare (delibera 199/11 dell'AEEG).

Attualmente in Italia l'unica forma di autoconsumo consentita è da un unico impianto ad un unico consumatore finale (one to one) e l'eccesso di produzione deve essere immesso in rete. Questo taglia fuori la possibilità per i Condominii di usufruire collettivamente di un impianto fotovoltaico ad esclusione dell'energia necessaria per gli spazi comuni, tipicamente l'illuminazione degli spazi comuni, tipicamente corridoi, scale e cantine.

Tuttavia c'è un altro aspetto importante da considerare: l'obbligo di connessione alla rete per ciascuna unità immobiliare o appartamento (detto anche POD-Point of Delivery), consente alla società di trasporto dell'energia elettrica (tipicamente TERNA) e a quelle di distribuzione locale (tipicamente E-Distribuzione, Areti, Unareti, Ireti, ecc.) di fatturare ad ogni singolo condòmino, ovvero per ogni contatore situato in ogni appartamento, gli oneri per il trasporto, la distribuzione locale, la gestione e la lettura dei contatori.

Queste voci sono consistenti e incidono per circa il 20% dell'importo totale annuale di ogni bolletta elettrica. In particolare ogni bolletta emessa nel 2019 comprende 3 voci: una Quota fissa di 20,28 €/anno per ogni punto di prelievo (contatore), una Quota potenza di 21,24 € per ogni kW impegnato per anno e una quota trasporto di 0,724 centesimi di €/kWh; cioè per un contatore con 3 kW impegnati e 2700 kWh/anno di consumo, si pagano 105 €/anno, ai quali vanno aggiunti le imposte (circa 10%) e l'IVA (10% su tutto).

A questi si deve aggiungere:

- il costo per la materia prima, ovvero l'energia elettrica consumata che, per un consumo medio annuo di 2.700 kWh, incide per il 40% con un ammontare annuo di circa € 230 (circa 8 €cents/kWh) ;
- il costo per gli oneri di sistema (supporto alle FER, smantellamento del Nucleare, capacity payment, agevolazioni alle industrie energivore, ecc.) che con circa 125 €/anno, incide per il 20% sul costo annuale della bolletta elettrica;
- infine le imposte e l'IVA che incidono globalmente per il 20% circa con un importo annuo di € 120.

Se esaminiamo un condominio medio di 50 appartamenti e un contatore con 3 kW impegnati per ogni appartamento, l'insieme dei condòmini paga € 5.250 di quote fisse oltre le imposte e l'IVA per un totale di € 6.300 all'anno. Sommando le potenze impegnate, 3 kW per ogni appartamento, arriviamo a 150 kW di potenza complessiva impegnata. Però è altamente improbabile che tutti e 50 i condòmini utilizzino contemporaneamente tutti i loro 3 kW assegnati. La letteratura sull'argomento indica, per gli edifici residenziali, un fattore di contemporaneità che oscilla tra il 40% e il 50%.

Questo vuol dire che anche assumendo cautelativamente un fattore di contemporaneità del 60%, per tutto il condominio nel suo insieme, sarebbero sufficienti 90 kW di potenza impegnata.

Ora le tecnologie attuali consentirebbero di avere un punto di prelievo unico per tutto il condominio e un sistema di distribuzione dell'energia elettrica e di contabilizzazione dei consumi a valle dell'unico contatore, di proprietà del Condominio e gestito dallo stesso. In questo caso il Condominio pagherebbe la quota fissa per un solo punto di prelievo e solo per 90 kW anziché 150 kW di potenza impegnata, risparmiando oltre 5.000 €/anno. Certamente i condòmini dovrebbero gravarsi degli oneri per la lettura dei contatori e per la contabilizzazione delle singole fatture, ma per analogia con i sistemi di lettura e fatturazione del calore, ormai largamente diffusi, si può sostenere che tale costo è inferiore ai 1.000 €/anno.

Da non sottovalutare poi il fatto che la riduzione di potenza impegnata da parte delle Società Elettriche si configurerebbe come una vera e propria pratica di "Demand Side Management" consentendo di dirottare la potenza risparmiata verso altri clienti.

Inoltre le connessioni impiantistiche per l'integrazione con Energia Elettrica proveniente da fonti rinnovabili diventano più semplici da realizzare e da gestire trasformando il Condominio intero in un "Prosumer" consapevole, cioè produttore, consumatore e venditore di energia elettrica.

Per questo motivo, pur plaudendo all'iniziativa della UE di favorire la condivisione degli impianti di Energia Rinnovabile, si auspica una più profonda revisione delle regole e dei vincoli per poter realizzare vere e proprie Comunità di Energia Sostenibile.

Sergio Zobot – Dicembre 2019